

TI_GERICHTE 32.2005.233 vom 14. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.233

FR: TI_GERICHTE 32.2005.233 du 14 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 32.2005.233 del 14 novembre 2006

Regeste

Revisione della rendita. In caso non è stato riscontrato un peggioramento della patologia somatica dell'assicurata e nemmeno l'insorgenza di una affezione psichica invalidante. Conferma della reiezione della domanda di revisione.

Erwägungen

E. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morbosissimo, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)." Nel caso in esame, il SMR ha ben evidenziato che si tratta di una depressione reattiva (va qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione; cfr. DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17) e che finora non ha necessitato di un trattamento specialistico. A prescindere dal fatto che la depressione non è stata certificata da nessun specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l'esistenza di un danno psichico invalidante. A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ■ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ■ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Per questi motivi, la problematica psichica in parola non può essere ritenuta tale da avere ripercussioni di lunga durata sulla capacità lavorativa dell'assicurata, almeno sino alla momento della decisione impugnata (DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti). In conclusione, visto che la situazione valetudinaria dell'assicurata è rimasta invariata, rispettivamente che non è stato dimostrato un peggioramento delle sue condizioni di salute, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.